



R

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh.S. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh.S. 100; Estero Sh.S. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh.S. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO

22 NOV 1964

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 Gennaio 1964, N. 4 — *Elezioni Politiche.*

Pag. 83

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 gennaio 1964, n. 4
Elezioni Politiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente Legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Deputati elettivi dell'Assemblea Nazionale)

1. Il numero dei Deputati elettivi dell'Assemblea Nazionale è di 123.
2. Il sistema e le modalità delle elezioni dei Deputati sono regolati dalla presente Legge.

Art. 2.

(Elettorato attivo).

1. E' elettore ogni cittadino il quale:
 - a) nell'anno in cui sono tenute le elezioni, compie almeno diciotto anni di età;
 - b) non è stato dichiarato alienato dall'Autorità Giudiziaria;
 - c) non è stato interdetto dai pubblici uffici nè privato dei diritti elettorali per effetto di condanna penale;
 - d) non si trova in stato di detenzione in espiazione di pena.

2. Il Ministro dell'Interno è autorizzato ad emanare disposizioni e ad adottare misure atte ad assicurare che in ogni Collegio elettorale votino, in massima, gli elettori ivi normalmente residenti.

3. Ogni elettore dispone di un solo voto.

4. Il voto è personale, uguale, libero, diretto e segreto.

Art. 3.

(Elettorato passivo).

1. E' eleggibile a Deputato ogni elettore il quale, nell'anno in cui sono tenute le elezioni, compie almeno venticinque anni di età e dimostra di saper leggere e scrivere.

2. E' ineleggibile a Deputato il Magistrato, il Militare o militarizzato, il Governatore Regionale, il Commissario Distrettuale, il Delegato Distrettuale. Le predette cause d'ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato sia cessato dalla carica prima del deposito della lista di cui all'art. 12.

Art. 4.

(Incompatibilità).

La carica di Deputato è incompatibile con le cariche di cui al secondo comma dell'art. 3, nonché con quelle di Sindaco, di Consigliere Distrettuale, di Consigliere Municipale, di dipendente dello Stato o di Enti pubblici. Ove il Deputato non abbia optato per la nuova carica entro quindici giorni dalla nomina o dall'elezione, decade di diritto da tale carica.

Art. 5.

(Indizione delle elezioni).

1. Le elezioni dei Deputati sono indette con Decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Primo Ministro e dal Ministro dell'Interno nei termini di cui agli articoli 52 e 53 della Costituzione.

2. Il Decreto deve indicare la data della votazione.

Art. 6.

(Suddivisione elettorale del territorio nazionale).

1. Ai fini elettorali, il territorio della Repubblica è diviso in Collegi distrettuali.

2. Ogni Collegio è suddiviso in più Sezioni elettorali. La suddivisione del Collegio in Sezioni è disposta con provvedimento del Ministro dell'Interno, almeno quaranta giorni prima della data delle elezioni, su pro-

posta formulata dal Commissario Distrettuale territorialmente competente previo parere dei Consigli Distrettuale e Municipale interessati.

Art. 7.

(Sistema elettivo).

1. Il numero dei Deputati da eleggere in ogni Collegio è fissato nella tabella allegata alla presente Legge.

2. Ogni partito politico regolarmente costituito può presentare presso ciascun Collegio una lista di candidati non inferiore al doppio e non superiore al triplo del numero dei Deputati da eleggere in ciascun Collegio.

3. I Seggi di Deputato sono assegnati ad ogni lista di candidati in proporzione ai voti riportati dalla lista medesima presso il rispettivo Collegio, col metodo del quoziente elettorale e dei più alti resti.

4. Se in un Collegio la lista è unica, non si procede a votazione e vengono proclamati eletti i candidati indicati nella lista, secondo l'ordine di presentazione, fino alla concorrenza del numero dei seggi assegnato al Collegio.

TITOLO II

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 8.

(Atto di presentazione della lista dei candidati).

1. L'atto di presentazione della lista dei candidati, firmato dai rappresentanti, legalmente riconosciuti, del Comitato Centrale o della sezione locale del partito politico interessato, deve indicare il nome, la paternità, il nome dell'avo paterno, l'anno e il luogo di nascita ed eventualmente il soprannome dei candidati, nonché il Collegio per cui essi sono designati.

2. All'atto di presentazione della lista devono essere allegati:

- a) il contrassegno di lista, in quadrupliche esemplare;
- b) una dichiarazione scritta e sottoscritta da ciascun candidato, con la quale egli accetta la candidatura e attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 della presente Legge.

3. Il candidato che si trovi all'estero può accettare la candidatura anche telegraficamente, depositando l'atto di accettazione presso una Rappresentanza diplomatica o consolare della Repubblica all'estero, che provvede all'inoltro d'ufficio dell'atto.

Art. 9.

(Contrassegno di lista).

1. Il contrassegno di lista, allegato all'atto di presentazione, non deve essere confondibile con quello di altre liste presentate nello stesso Collegio.
2. Il contrassegno può essere figurato; ma non deve contenere emblemi o bandiere di Stati o simboli di carattere etnico.
3. E' vietato ad ogni partito politico di far uso del contrassegno di lista usato in precedenti elezioni da altro partito.
4. Ogni partito politico può far uso dello stesso contrassegno di lista in più Collegi, o nella totalità di essi.

Art. 10.

(Sottoscrizione dell'atto di presentazione).

1. Ciascun atto di presentazione di lista deve essere sottoscritto, avanti al Commissario Distrettuale o al suo delegato, da un numero di elettori dello stesso Collegio non inferiore a cinquecento.
2. Il riconoscimento della qualità di elettore del sottoscrittore è effettuato con procedimento sommario dal Commissario Distrettuale o dal suo Delegato. Nei casi dubbi, il Commissario o il suo Delegato possono chiedere accertamenti od indagini all'autorità di Pubblica Sicurezza.
3. E' vietato sottoscrivere più di un atto di presentazione.
4. Dall'atto di presentazione di lista deve risultare il nominativo e il recapito di tre elettori, delegati:
 - a) a depositare l'atto di presentazione, ai sensi dell'art. 12;
 - b) a compiere ogni altra conseguente attività, di natura procedurale ed esecutiva.
5. La perdita della qualità di elettore da parte dei sottoscrittori non rende invalida la sottoscrizione precedentemente effettuata.

Art. 11.

(Deposito cauzionale).

1. Ogni atto di presentazione di lista deve essere accompagnato, a pena d'invalidità, dalla ricevuta del deposito cauzionale di Sh. So. 5.000 (cinquemila) versato presso una Sezione di Tesoreria, o una Banca o un Ufficio postale a favore dell'Amministrazione dello Stato.

2. Il deposito cauzionale è restituito d'ordine del Commissario Distrettuale nel caso in cui la lista ottenga i voti necessari per l'elezione di almeno un Deputato; in caso contrario, è incamerato all'Erario in misura pari alla metà del suo importo.

Art. 12.

(Deposito delle liste).

1. Gli atti di presentazione di lista devono essere depositati presso l'Ufficio del Commissario Distrettuale territorialmente competente non oltre le ore diciotto del quarantacinquesimo giorno precedente la data delle votazioni. Detto termine è prorogato fino all'espletamento delle operazioni di sottoscrizione delle liste (art. 10), nel caso in cui avanti l'ufficio del Commissario Distrettuale si trovino ancora sottoscrittori di lista all'ora della scadenza.

2. Il Commissario Distrettuale verifica immediatamente la regolarità dell'atto e degli allegati. Assegna un numero progressivo agli atti riscontrati regolari, rilasciandone ricevuta; restituisce gli atti riscontrati irregolari ai delegati di cui al quarto comma dell'art. 10, con indicazione scritta dei motivi della mancata accettazione.

3. Avverso il mancato accoglimento di un atto di presentazione di lista, i delegati possono presentare entro tre giorni ricorso scritto per motivi di legittimità al Tribunale Regionale territorialmente competente, il quale decide entro i tre giorni successivi. Avverso il provvedimento di rigetto del Tribunale è ammesso entro lo stesso termine ricorso anche telegrafico alla Corte Suprema, la quale decide improrogabilmente prima del trentesimo giorno precedente la data delle votazioni.

4. I ricorsi di cui al comma precedente si propongono senza particolari formalità di procedura, anche mediante dichiarazione telegrafica.

Art. 13.

(Manifesto dei candidati).

1. Ciascun Commissario Distrettuale provvede alla compilazione di un manifesto, che deve contenere — secondo l'ordine di presentazione — le liste dei candidati del Collegio con i rispettivi contrassegni.

2. Provvede altresì, il trentesimo giorno precedente la data delle votazioni, all'affissione del manifesto negli Albi distrettuali e municipali ed in altri luoghi pubblici, ed alla sua eventuale diffusione con banditori, e, ove possibile, anche a mezzo della radio.

TITOLO III

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 14.

(Inizio e termine).

I comizi elettorali e le riunioni pubbliche elettorali hanno inizio in ogni Collegio dopo la pubblicazione del manifesto di cui all'art. 13, e hanno termine ventiquattro ore prima del giorno della votazione. Non sono ammessi cortei.

Art. 15.

(Comizi elettorali).

1. Dei comizi e delle riunioni pubbliche elettorali deve essere dato preavviso almeno quarantotto ore prima, a cura dei promotori, al Commissario Distrettuale territorialmente competente, il quale può vietarli per motivi pubblici di igiene, incolumità, buon costume, ordine e sicurezza, ovvero subordinarli a speciali modalità di tempo e di luogo.
2. Nel medesimo Distretto non possono aver luogo più di due comizi, o riunioni pubbliche elettorali nello stesso giorno.

Art. 16.

(Manifesti e volantini).

1. I manifesti e i volantini di propaganda elettorale debbono essere depositati, almeno ventiquattro ore prima della loro affissione o diffusione presso l'Ufficio del Distretto. Sono esenti da ogni onere di natura fiscale.
2. L'affissione dei manifesti e dei volantini di propaganda elettorale è vietata sugli edifici di culto.

Art. 17.

(Armi e uniformi militari).

Nei comizi e nelle riunioni pubbliche elettorali è vietato in modo assoluto il porto di armi o l'uso di uniformi di tipo militare o con queste confondibili.

TITOLO IV

UFFICI ELETTORALI

Art. 18.

(Organizzazione elettorale).

Sono organi elettorali:

- a) gli Uffici elettorali di Sezione;
- b) gli Uffici elettorali distrettuali;
- c) l'Ufficio elettorale centrale.

Art. 19.

(Uffici elettorali di Sezione).

1. Gli Uffici elettorali di Sezione sono composti di un Presidente e di due Scrutatori, il più anziano dei quali ha le funzioni di Vice Presidente;
2. Ogni Ufficio elettorale di Sezione ha un Segretario.
3. Il Presidente e gli Scrutatori sono scelti fra gli elettori, il Segretario anche fra i non elettori, particolarmente qualificati.
4. Il Presidente, gli Scrutatori e il Segretario sono nominati dal Commissario Distrettuale, il quale provvede anche alle eventuali sostituzioni
5. In caso di urgente necessità, alle sostituzioni degli Scrutatori o del Segretario che si rendessero necessarie nel corso delle votazioni provvede il Presidente dell'Ufficio elettorale di Sezione, scegliendo i medesimi fra le persone presenti che abbiano i requisiti previsti dalla Legge.

Art. 20.

(Uffici elettorali distrettuali).

1. Gli Uffici elettorali distrettuali hanno sede presso il capoluogo di Distretto. Sono composti del Presidente e di due Scrutatori, il più anziano dei quali ha le funzioni di Vice Presidente.
2. Ogni Ufficio elettorale distrettuale ha un Segretario e due Addetti al calcolo delle cifre.
3. Il Presidente e gli Scrutatori sono scelti fra gli elettori; il Segretario e gli Addetti al calcolo, anche fra i non elettori particolarmente qualificati.

4. Il Presidente, gli Scrutatori, il Segretario e gli Addetti al calcolo sono nominati dal Commissario Distrettuale, il quale provvede anche alle eventuali sostituzioni.

Art. 21.

(Ufficio elettorale centrale).

1. L'Ufficio elettorale centrale ha sede in Mogadiscio. E' composto di un Presidente, di un Vice Presidente e di tre Assistenti.

2. All'Ufficio sono assegnati un Segretario e due Addetti al calcolo delle cifre.

3. Presidente dell'Ufficio elettorale centrale è il Presidente della Corte d'Appello di Mogadiscio; Vice Presidente è il Presidente del Tribunale Regionale del Benadir o chi ne fa le veci.

4. Gli assistenti sono scelti fra gli elettori; il Segretario e gli Addetti al calcolo possono essere scelti anche fra i non elettori, particolarmente qualificati.

5. Gli assistenti, il Segretario e gli Addetti al calcolo sono nominati dal Ministro dell'Interno, il quale provvede anche alle eventuali sostituzioni.

Art. 22.

(Rappresentanti dei partiti politici).

1. I Comitati centrali o le sezioni locali dei partiti politici regolarmente costituiti possono nominare presso l'Ufficio elettorale centrale e presso gli Uffici elettorali corrispondenti ai Collegi nei quali abbiano presentato candidati, un rappresentante scelto tra gli elettori, nonché un supplente destinato a sostituirlo in caso di assenza.

2. I rappresentanti dei partiti politici hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio elettorale cui sono assegnati, e di far allegare a verbale le loro eventuali osservazioni.

3. L'atto di nomina deve essere presentato, non oltre il decimo giorno prima della data delle votazioni, al Commissario Distrettuale, il quale rilascia ad ogni rappresentante una autorizzazione scritta ad accedere all'Ufficio elettorale cui è assegnato.

Art. 23.

(Nomina e giuramento dei componenti gli Uffici elettorali).

1. Le nomine dei componenti gli Uffici elettorali sono disposte e notificate agli interessati almeno quindici giorni prima della data delle votazioni.

2. Nessuno fra i nominati può ricusare l'incarico se non per inderogabili e comprovati motivi. Competente a concedere l'esonero è la stessa Autorità che ha provveduto alla nomina.

3. Prima di assumere l'incarico, ogni componente l'Ufficio elettorale deve prestare pubblicamente, avanti al Presidente del Tribunale Distrettuale, il seguente giuramento:

«Giuro nel nome di Dio che svolgerò le funzioni elettorali
«affidatemi con coscienza, lealtà e scrupoloso ossequio alla
«Legge».

4. Il Presidente e il Vice Presidente dell'Ufficio elettorale centrale prestano giuramento avanti al Presidente della Corte Suprema.

Art. 24.

(«Status» giuridico).

1. Tutti i componenti gli Uffici elettorali, nonchè i rappresentanti dei partiti regolarmente autorizzati ad assistere alle operazioni degli Uffici, sono considerati ad ogni effetto di legge, durante l'esercizio delle loro funzioni, pubblici ufficiali.

2. Non possono ricoprire le suddette cariche i militari, i militarizzati, i Governatori Regionali, i Commissari o Delegati Distrettuali, i Sindaci, nonchè i candidati nei rispettivi Collegi elettorali.

Art. 25.

(«Status» economico).

1. Ai componenti gli Uffici elettorali spetta la seguente diaria:

— Presidente	Sh.So. 40
— Vice Presidente dell'Ufficio Centrale	Sh.So. 35
— Scrutatori, Assistenti, Segretari e Addetti al calcolo	Sh.So. 30

2. La diaria compete per ogni giorno di effettiva partecipazione alle operazioni degli Uffici elettorali. Per i dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, essa è ridotta alla metà.

3. Per ogni giorno di necessaria permanenza fuori della normale residenza spetta inoltre ai componenti gli Uffici elettorali, a titolo di missione, la seguente indennità:

— Presidenti	Sh.So. 20
— Scrutatori, Assistenti, Segretari e Addetti al calcolo	Sh.So. 15

Art. 26.

(Alta vigilanza).

L'alta vigilanza sul buon andamento delle operazioni elettorali e sull'esatta applicazione della Legge è esercitata dal Ministro dell'Interno.

TITOLO V

OPERAZIONI PREPARATORIE

Art. 27.

(Materiale per gli Uffici elettorali).

1. Il Ministero dell'Interno predispone il seguente materiale per ogni Ufficio elettorale di Sezione:

- a) un esemplare della presente Legge;
- b) un plico sigillato, contenente il bollo dell'Ufficio elettorale di Sezione, con inchiostro e cuscinetto;
- c) un plico sigillato, contenente le schede per la votazione;
- d) l'urna elettorale;
- e) una cassetta per le schede destinate alla votazione;
- f) tre stampati di verbale per le operazioni dell'Ufficio elettorale di Sezione;
- g) le tabelle di scrutinio;
- h) un congruo numero di matite copiative, per l'espressione del voto;
- i) cinque manifesti contenenti le modalità che i votanti debbono osservare per esprimere il voto;
- j) una boccetta con inchiostro indelebile;
- k) la cancelleria, e quant'altro necessario.

2. Il Ministero dell'Interno predispone altresì il seguente materiale per ogni Ufficio elettorale distrettuale e per l'Ufficio elettorale centrale:

- a) un esemplare della presente Legge;
- b) un plico sigillato, contenente il bollo dell'Ufficio elettorale, con inchiostro e cuscinetto;
- c) tre stampati di verbale per le operazioni dell'Ufficio elettorale;
- d) le tabelle di scrutinio;
- e) la cancelleria, e quant'altro necessario.

3. Il materiale di ciascun Ufficio elettorale deve essere raccolto in apposite cassette che il Ministero in tempo utile invia, chiuse e sigillate insieme alle urne elettorali, ai Commissari Distrettuali territorialmente competenti; fatta eccezione per il materiale destinato all'Ufficio elettorale centrale, alla cui consegna provvede direttamente.

4. Il Ministero dispone contemporaneamente per l'invio e la consegna ai Commissari Distrettuali, in plico sigillato, di un congruo numero di schede di riserva, destinate agli Uffici elettorali di Sezione su richiesta motivata del rispettivo presidente. Ove particolari difficoltà di comunicazioni lo rendano necessario, il Commissario Distrettuale può affidare ad uno o più delegati parte delle schede di riserva in altrettanti plichi chiusi e sigillati, da conservare a disposizione dei Presidenti degli Uffici elettorali di Sezioni ubicati in località lontane dal capoluogo.

Art. 28.

(Bolli, verbali, urne e tabelle di scrutinio).

1. I bolli degli Uffici elettorali, i verbali, le urne e le tabelle di scrutinio sono di tipo unico per tutto il territorio della Repubblica.
2. I bolli hanno una numerazione unica e progressiva.

Art. 29.

(Schede elettorali).

1. Le schede elettorali sono di carta bianca consistente, e staccabili da bollettari a matrice contenenti cento schede ciascuno. Le matrici contengono una numerazione progressiva per ciascun Collegio.
2. Le schede di ciascun Collegio debbono portare in apposite caselle orizzontali i contrassegni delle liste dei candidati del Collegio, nonché — accanto ad essi — uno spazio bianco per l'espressione del voto. Devono, inoltre, essere munite di un listello gommato, per la chiusura della scheda dopo l'espressione del voto.

Art. 30.

(Cabine ed urne).

1. In ogni Ufficio elettorale di Sezione devono essere sistemate due cabine per l'espressione del voto, in modo che ne risulti assicurata la segretezza.
2. L'urna elettorale deve essere collocata sul tavolo o accanto al tavolo del Presidente dell'Ufficio.

Art. 31.

(Manifesto con le istruzioni per i votanti).

- 1 Un esemplare del manifesto di cui all'articolo 27, lettera i) deve essere disposto in modo ben visibile al pubblico così all'interno come all'esterno della Sezione nonché, in modo ben visibile a chi vota, all'interno di ogni cabina.
2. Negli stessi modi deve essere affisso un esemplare del manifesto predisposto dal Commissario Distrettuale ai sensi dell'articolo 13 e contenente in ordine progressivo le liste dei candidati del Collegio con i rispettivi contrassegni.

Art. 32.

(Consegna del materiale agli Uffici elettorali).

- 1 Il Commissario Distrettuale provvede affinché, entro le ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione, siano consegnate a ciascun Ufficio elettorale di Sezione, nella sede della Sezione stessa, la cassetta e l'urna a questa destinate.
2. Il Commissario Distrettuale provvede altresì alla consegna, entro le ore sedici dello stesso giorno, delle cassette destinate agli Uffici elettorali distrettuali.
3. Provvede infine a che siano consegnate a ciascun Ufficio elettorale:
 - a) copia dei provvedimenti di nomina dei componenti l'Ufficio;
 - b) copia delle autorizzazioni rilasciate ai rappresentanti di partito.

TITOLO VI

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 33.

(Costituzione dell'Ufficio elettorale di Sezione).

- 1 Ricevuto il materiale di cui all'articolo precedente, il Presidente dell'Ufficio elettorale di Sezione:
 - a) procede alla costituzione dell'Ufficio, chiamando a farne parte gli Scrutatori e il Segretario;
 - b) invita ad assistere alle operazioni i rappresentanti dei partiti che abbiano presentato candidati nel Collegio;

- c) dopo aver constatato e fatto constatare l'integrità dei sigilli che vi sono apposti, apre la cassetta e controlla il materiale ivi contenuto;
- d) dopo aver constatato e fatto constatare l'integrità dei sigilli che vi sono apposti, apre il plico contenente il bollo dell'Ufficio e quello contenente le schede, che bolla col bollo dell'Ufficio e pone in apposita cassetta;
- e) esaminata l'urna elettorale, provvede a chiuderla e a sigillarla, lasciando aperta soltanto la fenditura per l'introduzione delle schede al momento del voto;
- f) provvede alla collocazione del manifesto contenente le istruzioni per i votanti;
- g) assicura che tutto il materiale occorrente per le votazioni sia disposto in modo che le relative operazioni possano svolgersi regolarmente.

2. Delle operazioni di cui sopra è dato atto a verbale, con indicazione del numero distintivo del bollo dell'Ufficio e del numero complessivo delle schede fornite all'Ufficio.

3. Terminate le operazioni suddette, il Presidente dichiara aperta la votazione ai sensi dell'articolo 39.

Art. 34.

(Poteri di polizia del Presidente).

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale di Sezione è incaricato della polizia delle operazioni. Può disporre della forza pubblica per far espellere od arrestare coloro che commettano reati o disturbino il regolare andamento delle operazioni elettorali, ovvero diano manifesti segni di alienazione mentale.

2. La forza pubblica non può, senza autorizzazione del Presidente, entrare nell'Ufficio.

3. Le Autorità civili e i Comandanti della forza pubblica sono tenuti ad ottemperare alle richieste del Presidente, anche per assicurare il libero accesso dei votanti ed impedire ingiustificati assembramenti nelle immediate adiacenze dell'Ufficio.

4. Analoghi poteri spettano ai Presidenti degli Uffici elettorali distrettuali ed al Presidente dell'Ufficio elettorale centrale.

Art. 35.

(Accesso all'Ufficio).

1. Oltre ai componenti dell'Ufficio e ai rappresentanti di partito, possono accedere alla Sezione soltanto coloro che hanno diritto a votare.

2. I votanti non possono portare armi o strumenti atti ad offendere; debbono entrare uno alla volta; e sono ammessi a votare secondo l'ordine di presentazione. Ha però la precedenza qualsiasi persona che sia incaricata di funzioni inerenti allo svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 36.

(Ammissione al voto).

1. Ogni elettore può votare dopo:
 - a) aver dichiarato le proprie generalità e la propria età;
 - b) aver ottenuto il riconoscimento della qualità di elettore da parte dell'Ufficio il quale, a tal fine, decide immediatamente con procedimento sommario sulla base di documenti di riconoscimento, testimonianze, ed ogni altro utile mezzo di prova.
2. Sulla mano sinistra, o in mancanza, sulla mano destra ovvero, in mancanza di entrambe, su altra parte visibile del corpo dell'elettore, viene apposto, un segno evidente fatto con inchiostro indelebile.

Art. 37.

(Elettori impediti di votare di persona).

1. Il voto è dato dall'avente diritto presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale.
2. Colui il quale, per impedimento fisico evidente, si trova nella impossibilità di esprimere da solo il voto, è ammesso dal Presidente a farlo con l'assistenza di altro elettore di sua fiducia.
3. Il Segretario annota a verbale il motivo specifico per cui il votante è stato autorizzato a farsi assistere nonchè il nome del votante e quello della persona che lo ha assistito.

Art. 38.

(Modalità della votazione).

1. Ultimate le operazioni di cui all'articolo 36, il Presidente consegna di volta in volta a ciascun votante una scheda timbrata col bollo dell'Ufficio e distaccata dall'apposito bollettario secondo l'ordine progressivo di numerazione della relativa matrice.
2. Il votante si reca quindi in una delle apposite cabine dove hanno luogo le votazioni.
3. Il votante esprime il voto tracciando sulla scheda, con la matita fornitagli dall'Ufficio elettorale, un segno nello spazio bianco esistente alla destra del contrassegno di lista prescelto ovvero sul contrassegno stesso. Ripiega quindi la scheda, e la chiude servendosi dell'apposito listello gommato; esce dalla cabina; introduce la scheda nell'urna elettorale.

- 4 Appena compiuta la votazione, il votante si allontana.
- 5 Se il votante riscontra che la scheda è deteriorata o non integra, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo la prima. Di ciò è preso nota a verbale.
- 6 Il Presidente può disporre che i votanti i quali indugino artificiosamente nella votazione siano allontanati dall'Ufficio, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare solo dopo che hanno votato tutti gli altri presenti.
- 7 Il Presidente, ove riscontri che il votante è in possesso di più di una scheda oppure di schede di tipo non conforme a quello prescritto, oppure abbia già votato in precedenza, sequestra le schede in possesso del votante e lo affida immediatamente alla forza pubblica per il suo deferimento all'Autorità giudiziaria. Di ciò è presa nota a verbale.

Art. 39.

(Orario delle votazioni).

1. Le operazioni di votazione si svolgono in un solo giorno, dalle ore 7 alle ore 18 ininterrottamente.
2. La votazione deve peraltro proseguire fino all'espletamento del voto da parte degli elettori che nell'ora di chiusura si trovino presenti davanti all'Ufficio elettorale.

Art. 40.

(Pronuncie dell'Ufficio).

L'Ufficio elettorale di Sezione, a maggioranza di voti, decide in via provvisoria, facendolo risultare a verbale, sui reclami anche orali e sugli incidenti relativi alle operazioni dell'Ufficio stesso.

TITOLO VII

OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Art. 41.

(Operazioni preliminari allo scrutinio).

Dopo che gli elettori hanno votato, il Presidente, sgomberato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari allo spoglio delle schede e allo scrutinio:

- a) dichiara chiusa la votazione;
- b) accerta il numero dei votanti;
- c) estrae e conta le schede rimaste inutilizzate, e le pone nell'apposito plico n. 1;
- d) vidima le schede ritirate agli elettori perchè deteriorate o irregolari, e le pone nell'apposito plico n. 2.

Art. 42.

(Scrutinio).

1. Compiute le operazioni di cui al precedente articolo, il Presidente procede allo spoglio delle schede. A tale scopo, uno Scrutatore estrae dall'urna una scheda alla volta e la consegna al Presidente. Questi l'apre, enuncia ad alta voce la lista cui è stato dato il voto, e la passa all'altro Scrutatore, il quale insieme al Segretario, la mostra ai rappresentanti di lista; annota nell'apposita tabella di scrutinio il voto riportato dalla lista e pone la scheda scrutinata in una cassetta. E' vietato estrarre una scheda dall'urna prima che quella precedente estratta sia stata scrutinata e posta nella cassetta. Le schede possono essere toccate solo dai componenti l'Ufficio elettorale.

2. Terminato lo spoglio delle schede, il Presidente accerta il numero delle schede spogliate, e riscontra se esso corrisponda al numero effettivo dei votanti nonchè al numero dei voti riportati complessivamente da tutte le liste, sommato a quello dei voti nulli, annullati o contestati ai sensi dell'Art. 44.

3. Il Presidente vidima quindi le schede corrispondenti ai voti nulli, annullati o contestati, nonchè le carte relative ai reclami e alle proteste, e pone il tutto nell'apposito plico n. 3.

4. Raccoglie inoltre le schede spogliate, e le pone nell'apposito plico n. 4.

5. Infine, a chiusura delle operazioni di scrutinio, il Presidente dichiara pubblicamente il numero complessivo dei votanti, dei voti validi, e dei voti riportati da ciascuna lista.

Art. 43.

(Chiusura delle operazioni di scrutinio).

1. terminate le operazioni di cui al precedente articolo, tutti i plichi debbono essere sigillati col timbro dell'Ufficio, e siglati dal Presidente e da almeno uno degli Scrutatori, nonchè dai rappresentanti di lista che ne facciano espressà richiesta.

2. Sull'involucro esterno di ciascun plico deve essere sommariamente indicato il contenuto del plico stesso.
3. Tutte le operazioni di scrutinio debbono essere eseguite senza interruzione fino al loro compimento, e nell'ordine indicato.
4. Di esse è fatta specifica menzione a verbale.

Art. 44.

(Nullità e contestazioni).

1. Sono nulli i voti risultanti da schede spogliate:
 - a) di tipo diverso da quello prescritto;
 - b) sprovviste del bollo dell'Ufficio elettorale.
2. Sono annullabili i voti risultanti da schede spogliate:
 - a) che presentino scritture o segni non necessari, da ritenersi fatti artificialmente;
 - b) che non portino espresso alcun voto e non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.
3. Le schede di cui al secondo comma sono annullate dall'Ufficio elettorale, con deliberazione adottata a voti unanimi. In caso di diversità di opinioni, la scheda è dichiarata «Contestata».
4. Sulle schede «Contestate» decide l'Ufficio elettorale distrettuale.

Art. 45.

(Verbale della Sezione).

1. Il verbale della Sezione deve essere redatto su appositi moduli, in triplice esemplare.
2. Due esemplari del verbale sono consegnati entro l'apposita cassetta, con i plichi sigillati di cui all'articolo 43, all'Ufficio elettorale distrettuale; il terzo esemplare è consegnato al Commissario Distrettuale insieme al restante materiale elettorale.

Art. 46.

(Trasporto e consegna del materiale).

1. Il Presidente, accompagnato da uno almeno degli altri membri dell'Ufficio e scortato dalla forza pubblica, provvede senza indugio al trasporto e alla consegna all'Ufficio elettorale distrettuale dei verbali e dei plichi allegati.
2. Al momento della consegna dei plichi all'Ufficio elettorale distrettuale, deve essere verificata l'integrità dei sigilli apposti sui medesimi; il Presidente dell'Ufficio elettorale distrettuale ne rilascia ricevuta.

TITOLO VIII

OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE DISTRETTUALE

Art. 47.

(Costituzione dell'Ufficio elettorale distrettuale).

1. Ricevuto il materiale di cui all'art. 32, il Presidente dell'Ufficio elettorale distrettuale;
 - a) procede alla costituzione dell'Ufficio, chiamando a farne parte gli Scrutatori, il Segretario e gli Addetti al calcolo;
 - b) invita ad assistere alle operazioni i rappresentanti dei partiti che abbiano designato candidati nel Collegio;
 - c) dopo aver constatato e fatto constatare l'integrità dei sigilli che vi sono apposti, apre la cassetta, estrae il materiale ivi contenuto e lo controlla;
 - d) dopo aver constatato e fatto constatare l'integrità dei sigilli che vi sono apposti, apre il plico contenente il bollo dell'Ufficio e ne segna il numero sul verbale;
 - e) passa il restante materiale al Segretario.
2. L'Ufficio elettorale distrettuale resta quindi in attesa del ricevimento dei verbali e dei plichi di cui all'art. 46, da parte degli Uffici elettorali di sezione.

Art. 48.

(Computo dei voti).

Ricevuti i verbali ed i plichi da tutti gli Uffici elettorali di Sezione appartenenti al Collegio, il Presidente dell'Ufficio elettorale distrettuale procede alle seguenti operazioni:

- a) calcola il numero complessivo dei votanti di tutte le Sezioni del Collegio;
- b) accerta i voti nulli e annullati in tutte le Sezioni del Collegio;
- c) decide in merito ai voti contestati, ai sensi dell'articolo 44;
- d) somma i voti validi assegnati a ciascuna lista in tutte le Sezioni del Collegio (cifra elettorale);
- e) dichiara i risultati provvisori dello scrutinio.

Art. 49.

(Verbale delle operazioni).

1. Il verbale delle operazioni predette viene redatto in triplice esemplare.
2. Il primo esemplare del verbale viene trasmesso all'Ufficio elettorale centrale, unitamente al primo esemplare dei verbali di Sezione e agli eventuali reclami scritti, ricevuti nel corso delle operazioni. Il secondo esemplare del verbale è consegnato al Commissario Distrettuale. Il terzo è inviato al Ministero dell'Interno.
3. Tutto il rimanente materiale elettorale viene consegnato al Commissario Distrettuale, che ne rilascia ricevuta.

TITOLO IX

OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

Art. 50.

(Costituzione dell'Ufficio elettorale centrale).

1. Ricevuto il materiale di cui all'art. 27, il Presidente dell'Ufficio elettorale centrale:
 - a) procede alla costituzione dell'Ufficio, chiamando a farne parte gli Assistenti, il Segretario e gli Addetti al calcolo;
 - b) invita ad assistere alle operazioni i rappresentanti dei partiti che abbiano presentate liste elettorali;
 - c) dopo aver constatato e fatto constatare l'integrità dei sigilli che vi sono apposti, apre la cassetta, estrae il materiale ivi contenuto e lo controlla;
 - d) dopo aver constatato e fatto constatare l'integrità dei sigilli che vi sono apposti, apre il plico contenente il bollo dell'Ufficio e ne segna il numero a verbale;
 - e) passa il restante materiale al Segretario.
2. L'Ufficio elettorale centrale resta quindi in attesa del ricevimento dei verbali di cui all'articolo 49 da parte degli Uffici elettorali distrettuali.

Art. 51.

(Proclamazione dei risultati elettorali).

1. Ricevuti i verbali di tutti gli Uffici elettorali distrettuali, il Presidente dell'Ufficio elettorale centrale procede alle seguenti operazioni:
 - a) decide in merito ai reclami presentati in ordine alle operazioni di votazione e di scrutinio;
 - b) calcola il numero complessivo dei voti validi, dei voti nulli e dei voti annullati in tutti i Collegi distrettuali;
 - c) verifica la cifra elettorale di ciascuna lista, cioè la somma dei voti validi dalla stessa conseguiti presso il rispettivo Collegio;
 - d) calcola il quoziente elettorale di ciascun Collegio distrettuale, dividendo il numero complessivo dei voti riportati da tutte le liste del Collegio per il numero dei Deputati da eleggere nel Collegio stesso;
 - e) attribuisce ad ogni lista tanti seggi quanti sono i quozienti elettorali contenuti nella cifra elettorale, e i rimanenti seggi alle liste che hanno ottenuto i più alti resti, tenendo conto anche di quelle che non hanno raggiunto il quoziente; nel caso di resti uguali, procede per sorteggio;
 - f) dichiara eletti, ai sensi del quarto comma dell'articolo 7, i candidati dei collegi in cui è stata presentata un'unica lista;
 - g) rende pubblici i risultati di cui sopra mediante affissione di apposito avviso nell'albo dell'Ufficio, con invito ai Deputati eletti in più Collegi, di esercitare il diritto di opzione di cui al secondo comma.
2. Il candidato che risulti eletto in più collegi elettorali deve optare per uno di tali collegi entro il termine di cinque giorni da quello della affissione dell'avviso di cui alla lettera g) del precedente comma. In difetto, l'Ufficio elettorale centrale provvede alla scelta a mezzo di estrazione a sorte.
3. I seggi che restino vacanti a seguito di opzione o di estrazione a sorte sono assegnati dall'Ufficio elettorale centrale a quei candidati che seguono immediatamente l'ultimo eletto nella stessa lista di Collegio.
4. Decorso il termine e ultimate le operazioni di cui al secondo comma l'Ufficio elettorale centrale proclama i risultati definitivi delle elezioni mediante lettura pubblica del relativo verbale.

Art. 52.

(Verbale delle operazioni).

1. Il verbale delle operazioni predette viene redatto in triplice esemplare.

2. Il primo esemplare del verbale viene trasmesso al Presidente della Repubblica; il secondo esemplare viene trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea Nazionale; il terzo, al Primo Ministro.
3. Tutto il restante materiale elettorale viene riconsegnato al Ministero dell'Interno, che ne rilascia ricevuta.

Art. 53.

(Pubblicazione dei risultati elettorali).

Un estratto del verbale dell'Ufficio elettorale centrale, contenente i nomi dei Deputati eletti nei rispettivi Collegi, è pubblicato, entro cinque giorni dalla proclamazione, a cura del Presidente dell'Ufficio sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

Art. 54.

(Inizio della Legislatura).

1. Ogni legislatura ha inizio dal giorno della proclamazione ufficiale dei risultati elettorali di cui all'articolo 51, quarto comma, della presente Legge, indipendentemente dalla data di pubblicazione dei risultati stessi.
2. L'Assemblea Nazionale, si riunisce di diritto il trentesimo giorno dalla proclamazione, salvo che il Presidente della Repubblica, per ragioni di urgente necessità, ritenga opportuno convocarla prima di tale data.

Art. 55.

(Vacanza di seggio).

1. In caso di sopravvenuta cessazione di un Deputato dalla carica, il relativo seggio, dichiarato vacante dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 59 quarto comma della Costituzione, è assegnato al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella stessa lista di Collegio.
2. La proclamazione dell'eletto è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

TITOLO X

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 56.

(Violazione del diritto di propaganda).

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo, impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale — sia pubblica che privata — legalmente indetta,

ed impedisce la diffusione o l'affissione di stampati di propaganda, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Sh.So. 2.400.

2. Alla stessa pena soggiace chi usa mezzi o sistemi di propaganda non consentiti dalla Legge, ovvero trasgredisce il divieto di cui all'articolo 15 della presente Legge.

Art. 57.

(Violazione del diritto di voto).

1. Chiunque, offrendo, promettendo o somministrando denaro od altra utilità personale, ovvero promettendo, concedendo o facendo conseguire impieghi pubblici o privati, attenta alla libertà di voto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a Sh.So. 3.600.

2. Chiunque, per gli scopi suddetti, usa violenza o minaccia, artifici e raggiri, è punito con la pena della reclusione fino a quattro anni o con la multa fino a Sh.So. 4.800.

Art. 58.

(Corruzione elettorale).

1. L'elettore che, per dare o negare la firma di presentazione di lista, o per dare o negare il voto elettorale, accetta offerte o promesse di denaro o di altra utilità personale, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a Sh.So. 3.600.

2. Alla stessa pena soggiace il corruttore.

Art. 59.

(Impedimento alla regolarità delle votazioni e degli scrutini).

Chiunque, con violenza e minaccia, impedisce il libero esercizio del voto, o turba il regolare svolgimento delle operazioni presso gli Uffici elettorali, è punito con la reclusione fino a quattro anni o con la multa fino a Sh.So. 4.800.

Art. 60.

(Accesso non consentito agli Uffici elettorali).

1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce negli Uffici elettorali o vi si trattiene benchè invitato ad uscirne, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a Sh.So. 100.

2. Se la persona è armata, la pena è raddoppiata.

Art. 61.

(Votazione abusiva).

- 1 Chi, consapevole di non aver diritto a votare, o assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto, ovvero esprime più di un voto, ovvero, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo di persona, lo esprime in modo diverso da quello indicatogli, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Sh.S. 2.400.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque attesta falsamente all'Ufficio l'identità di altra persona, oppure detiene schede per la votazione in casi e modi diversi da quelli previsti dalla presente Legge.

Art. 62.

(Falsificazione o sottrazione di documenti ed alterazione di dati elettorali).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque forma falsamente schede od altri atti destinati alle operazioni elettorali, ovvero altera, sottrae o distrugge in tutto o in parte uno di tali atti veri, ovvero fa scientemente uso di atti falsificati o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Sh.S. 2.400.
2. Con la stessa pena è punito chiunque, in qualsiasi modo, altera i risultati elettorali.

Art. 63.

(Rifiuto ingiustificato di far parte di un Ufficio elettorale).

Chiunque, essendo designato all'incarico di componente di un Ufficio elettorale, senza giustificato motivo rifiuta di assumerlo o non si presenta all'atto dell'insediamento dell'Ufficio, o se ne allontana, è punito con la multa fino a Sh.S. 600.

Art. 64.

(Altre infrazioni alla Legge elettorale).

Chiunque viola disposizioni della presente Legge per le quali non sia prevista una sanzione specifica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'amenda fino a Sh.S. 600.

Art. 65.

(Pena accessoria).

Le condanne per delitti previsti dalla presente Legge, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione non inferiore a due anni, privano il cittadino dei diritti elettorali per la durata di anni cinque.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66

(Norme regolamentari).

Il Ministro dell'Interno è autorizzato ad emanare disposizioni regolamentari relative alla registrazione degli elettori, alla loro distribuzione fra i vari Collegi elettorali e ad ogni altra norma esecutiva della presente Legge.

Art. 67.

(Abrogazione).

Sono abrogate la «Legislative Council (Elections) Ordinance n. 9 of 1958», la Legge 12 dicembre 1958 n. 26 «Elezioni Politiche», ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle della presente Legge.

Art. 68.

(Entrata in vigore).

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Repubblica.

Data a Mogadiscio il 22 gennaio 1964

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro dell'Interno

MOHAMUD ABDI NUR

TABELLA
DEI DEPUTATI DA ELEGGERE
IN OGNI COLLEGIO DISTRETTUALE

			NUMERO DEI DEPUTATI	
			Distretto	Regione
REGIONE DELLA MIGIURTINIA				
Distretto	di	BOSASO	2	
»	»	ALULA	1	
»	»	CANDALA	1	
»	»	SCUSCIUBAN	2	
»	»	GARDO	2	
»	»	BENDER BEILA	1	
»	»	EIL	2	
»	»	GAROE	2	13
REGIONE DEL MUDUGH				
Distretto	di	GALCAIO	4	
»	»	EL BUR	2	
»	»	EL DERE	2	
»	»	DUSA MAREB	3	
»	»	OBZIA	2	13
REGIONE DEL HIRAN				
Distretto	di	BELET UEN	5	
»	»	BULO BURTI	7	12
REGIONE DEL BENADIR				
Distretto	di	MOGADISCIO	2	
»	»	MERCA	2	
»	»	CORIOLEI	1	
»	»	GIOHAR	3	
»	»	ADALE	2	
»	»	ADEN YAVAL	1	
»	»	BRAVA	3	
»	»	AFGOI	2	
»	»	UANLE UEN	1	
»	»	BALAD	1	18

REGIONE DELL'ALTO GIUBA

Distretto	di	BAIDOA	6	
»	»	LUGH GANANE	2	
»	»	BARDERA	2	
»	»	DINSOR	2	
»	»	ODDUR	4	
»	»	BUR ACABA	6	22

REGIONE DEL BASSO GIUBA

Distretto	di	CHISIMAIO	3	
»	»	GIAMAMA	3	
»	»	GELIB	2	
»	»	AFMEDU	4	12

REGIONE HARGEISA

Distretto	di	HARGEISA	6	
»	»	GABILEH	1	
»	»	BORAMA	3	
»	»	ZEILAH	2	
»	»	BERBERA	5	17

REGIONE BURAO

Distretto	di	BURAO	5	
»	»	OFWEINE	1	
»	»	ERIGAVO	2	
»	»	LAS KOREI	2	
»	»	GIRADAG	1	
»	»	LAS ANOD	3	
»	»	BIHODLE	2	16

RIEPILOGO NUMERO DEI DEPUTATI

—	REGIONE MUGIUTINIA	N. 13
—	REGIONE MUDUGH	N. 13
—	REGIONE HRAN	N. 12
—	REGIONE BINADIR	N. 18
—	REGIONE ALTO GIUBA	N. 22
—	REGIONE BASSO GIUBA	N. 12
—	REGIONE HARGEISA	N. 17
—	REGIONE BURAO	N. 16

Totale numerico dei Deputati N. 123

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.